



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO
DI SPAZIO A VERDE PUBBLICO**

“ADOTTA UN’AIUOLA”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18 dicembre 2023

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende incentivare e regolamentare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti ammessi), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.
2. L'area a verde mantiene la sua natura di proprietà pubblica, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 2- OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto del presente Regolamento.
2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, secondo la bozza allegata al presente Regolamento, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. Nelle aree verdi pubbliche, è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico o diversamente convenzionate/regolamentate.
4. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico o diversamente convenzionate/regolamentate.

ARTICOLO 3 - AREE ASSEGNABILI

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde quali:
 - Aiuole;
 - Giardini;
 - Fioriere;
 - Aree cani;
 - Reliquati;
 - Altri spazi a verde.
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento sarà pubblicato unitamente al presente Regolamento all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale dell'Ente.
3. Annualmente il Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, anche sulla base della programmazione relativa ad interventi di manutenzione sul patrimonio, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate.
4. L'elenco di cui al precedente comma 2 non è tassativo, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Settore competente, sentita la Giunta Comunale, avuto riguardo alla posizione, superficie e qualità dell'area, secondo criteri di economicità e difficoltà di gestione, al fine di rendere efficace l'azione intrapresa.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
 - a. cittadini privati (residenti nel Comune di Vizzolo Predabissi);
 - b. condomini;
 - b. associazioni (anche non riconosciute) culturali, sportive, ricreative;
 - b. organizzazioni di volontariato, parrocchie, enti religiosi;
 - c. istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di ogni ordine e grado;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente nella domanda di adozione dell'area verde.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
 - annaffio
 - concimazione (con prodotti organici e biologici) e lavorazione del terreno
 - taglio dell'erba (sfalcio) con idonea periodicità
 - potatura di cespugli e siepi
 - semina prati
 - messa a dimora con cadenza stagionale di fioriture
 - pulizia delle infestanti
2. Lo sfalcio dell'erba dovrà garantire un'altezza del manto erboso di norma non superiore a cm. 15.
3. Il numero di operazioni di eliminazione delle infestanti delle aiuole dovrà garantire il decoro pubblico delle aree, e gli interventi di irrigazione dovranno essere adeguati in funzione delle fioriture presenti e del mantenimento in buono stato del manto erboso.
4. Non sono ammessi tutti gli interventi riguardanti eventuali alberature presenti nelle aree verdi oggetto di affidamento.
5. Non è ammesso l'utilizzo di pesticidi e diserbanti.
6. È vietato l'utilizzo di prodotti per la concimazione dei terreni, diversi da quelli organici e biologici, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune.
7. Tutti i lavori, nonché l'utilizzo di attrezzature da lavoro subordinate a formazione e addestramento obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (per esempio decespugliatore), potranno essere svolte solo da soggetti in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata in carta semplice presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento denominato "RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO DI SPAZIO A VERDE PUBBLICO", compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dal referente per l'affidamento.
2. L'adozione sarà rilasciata dall'Area Gestione e Sviluppo del Territorio entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, a seguito della verifica della documentazione prodotta, mediante stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune, secondo lo schema allegato al presente Regolamento. Nel caso pervengano più richieste per la stessa area, la scelta sarà fatta valutando l'ordine temporale di presentazione dell'istanza, la completezza della documentazione, l'entità e qualità delle proposte di intervento, e la rispondenza alla finalità del Regolamento.

3. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto dell'arredo urbano e delle piante esistenti, ed in alcun modo devono arrecare modifica o danno agli stessi, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
4. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'area verde.
6. Parimenti verranno rigettate le istanze qualora vengano rilevate situazioni che potrebbero creare pericolo per la circolazione stradale o di non omogeneità con il contesto urbano limitrofo.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. Il cittadino si impegna a svolgere le attività prescelte e oggetto di convenzionamento ai sensi dell'art. 2 comma 2, a proprie spese, senza oneri per il Comune, e con continuità, prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.
2. Ogni variazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella convenzione deve essere sottoposta all'attenzione dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture già esistenti.
4. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, apposito verbale di consegna dell'area con descrizione specifica e documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.
5. Nel caso in cui, durante la manutenzione o sistemazione dell'area a verde, vengano provocati danni alla vegetazione e/o alle strutture preesistenti, l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.
6. Ogni attività rumorosa sulle aree verdi adottate dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
7. Il Comune, a mezzo dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e della Polizia Locale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione sottoscritta. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
10. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale.
12. L'attrezzatura che il soggetto affidatario utilizzerà dovrà essere a norma e adeguata al lavoro da svolgere, garantendo la sicurezza e la salute degli operatori durante il loro uso, anche attraverso

attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza.

13. Per tutti gli affidamenti ai sensi del presente Regolamento, è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

14. Il soggetto affidatario, previa autorizzazione degli Uffici comunali, può installare uno o più cartelli informativi dell'attività, di idonee dimensioni, con la seguente dicitura "*quest'area è curata da ...*".

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.

3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione e si rinnova automaticamente per ugual periodo se non viene inoltrata disdetta nei 90 giorni precedenti alla naturale scadenza della stessa; la convenzione può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.

2. L'area verde deve essere riconsegnata in buone condizioni, in quanto lo spazio adottato è e rimane pubblico.

ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affido può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti dell'Amministrazione stessa a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate. Venute meno le necessità il Comune provvederà a riaffidare l'area all'adottante.

2. L'affido può essere revocato, senza indennizzo dall'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

- per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate;
- previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tal caso, a fronte della non ottemperanza al ripristino di cui all'art. 7 punto 5 del presente Regolamento, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante;
- quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

3. Il Comune potrà disporre la decadenza dell'affido, senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni della convenzione di affidamento.

4. Il cittadino può decidere di rinunciare alla cura dell'area verde prima della scadenza del periodo stabilito, presentando una dichiarazione di rinuncia con un anticipo di almeno 60 giorni.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

2. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Lodi.